European Securities and Markets Authority

Orientamenti

sul processo per il calcolo degli indicatori atti a determinare le principali valute in cui ha luogo il regolamento

28/03/2018 | ESMA70-708036281-66 IT

Indice

I. Sintesi 3
1 Motivazioni della pubblicazione 3
2 Contenuto 5
3 Fasi successive 5
II. Orientamenti sul processo per il calcolo degli indicatori atti a determinare le principali valute in cui ha luogo il regolamento 6
1 Campo d'applicazione 6
2 Definizioni 6
4 Conformità e obblighi di comunicazione 7
4.1 Status degli orientamenti 7
4.2 Obblighi di comunicazione 7
5 Orientamenti sulla determinazione delle principali valute in cui ha luogo il regolamento 8
5.1 Portata dei dati per i quali i CSD hanno l'obbligo di comunicazione 8
5.2 Processo generale per la raccolta di dati e il calcolo degli indicatori atti a determinare le principali valute in cui ha luogo il regolamento 9
5.3 Processo iniziale per la raccolta di dati e il calcolo degli indicatori atti a determinare le principali valute in cui ha luogo il regolamento 10
6 Allegato 11
6.1 Modelli per la raccolta dei dati atti a determinare le principali valute in cui ha luogo il regolamento 11

I. Sintesi

1 Motivazioni della pubblicazione

1. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR), le seguenti autorità sono coinvolte nell'autorizzazione e nella vigilanza dei CSD ogniqualvolta specificamente menzionato nel CSDR:

   (a) l'autorità responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli operato dal CSD nello Stato membro il cui diritto si applica a detto sistema di regolamento titoli;

   (b) le banche centrali dell'Unione che emettono le principali valute in cui ha luogo il regolamento;

   (c) se del caso, la banca centrale dell'Unione nei cui libri contabili è regolata la gamba di un sistema di regolamento titoli operato dal CSD.

2. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/392[1] della Commissione specifica le condizioni in cui le valute dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del CSDR, sono considerate le principali valute. Al fine di calcolare gli indicatori pertinenti, le autorità competenti devono utilizzare dati aggregati a livello di UE. Tuttavia, per le singole autorità competenti può essere difficoltoso raccogliere e aggregare tutti i dati pertinenti dai CSD in tutta l'UE. Inoltre, tale approccio può portare alla duplicazione degli sforzi delle autorità competenti e può comportare il rischio di utilizzare dati inaffidabili.

3. Data la necessità di utilizzare dati aggregati affidabili a livello di UE per il calcolo degli indicatori specificati nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, l'ESMA ha deciso di emanare orientamenti sul processo di raccolta, elaborazione e aggregazione dei dati necessari per il calcolo degli indicatori atti a determinare le principali valute in cui ha luogo il regolamento (articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del CSDR).

4. Considerando l'attività che l'ESMA svolge per contribuire all'applicazione coerente degli atti dell'Unione giuridicamente vincolanti, in particolare favorendo la creazione di una cultura comune in materia di vigilanza mediante l'istituzione di pratiche di vigilanza coerenti, efficienti ed efficaci, l'ESMA dovrebbe assumere un ruolo di coordinamento nel processo di centralizzazione e aggregazione dei dati ricevuti dai CSD, tra cui le banche centrali che agiscono da CSD. Le autorità competenti dovrebbero eseguire i calcoli per gli indicatori sulla base dei dati centralizzati e aggregati dall'ESMA.

5. Anche se gli indicatori non saranno calcolati per le banche centrali che agiscono da CSD (dal momento che sono esentate da taluni requisiti previsti dal CSDR all'articolo 1, paragrafo 4, dello stesso regolamento), è importante che le banche centrali che agiscono

[1] Regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli (GU L 65 del 10.3.2017, pagg. 48–115).

da CSD trasmettano i dati pertinenti, che saranno utilizzati per determinare i valori per i denominatori, al fine di disporre di un quadro completo dell'attività a livello di UE per i rispettivi indicatori.

6. Al fine di garantire un'attuazione coerente delle disposizioni pertinenti del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, gli orientamenti chiariscono la portata dei dati da segnalare ai fini del calcolo degli indicatori, fornendo esempi inerenti sia alle tipologie di transazioni e operazioni da includere sia a quelle da escludere.

7. Nel perseguimento dello stesso obiettivo, e in particolare per garantire un approccio armonizzato e coerente per la comunicazione dei dati fra i CSD ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, i presenti orientamenti propongono criteri comuni per la comunicazione delle istruzioni di regolamento (cioè senza duplicazione delle istruzioni di regolamento a seconda della modalità di regolamento: attraverso collegamenti tra CSD o meno). Tali criteri non pregiudicherebbero l'applicazione di norme sostanziali connesse al regolamento, anche in relazione alla direttiva 98/26/CE e alle leggi sui titoli nazionali e sulla proprietà.

8. Considerando la data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, i presenti orientamenti descrivono un processo generale da utilizzare per la raccolta dei dati e il calcolo degli indicatori a partire dal 1° gennaio 2018 nonché un processo iniziale da utilizzare per la prima applicazione del processo generale nel 2017 che riguarda il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016.

Schema del processo iniziale (da applicare nel 2017)

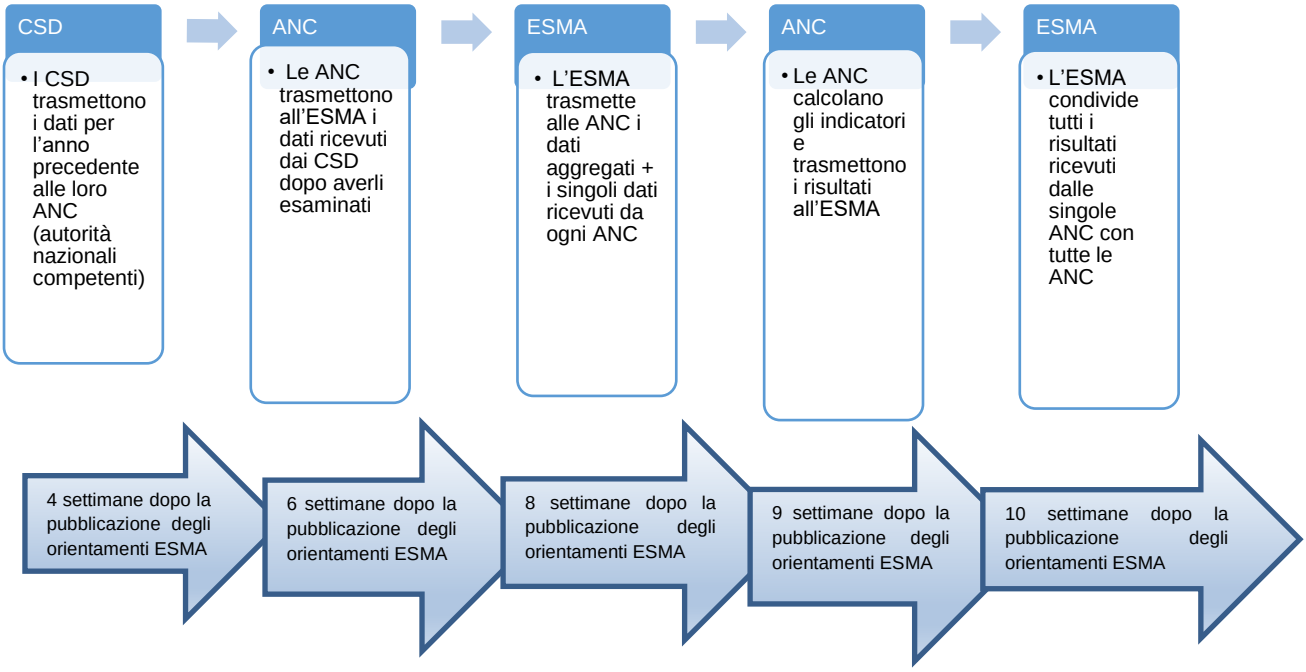

Schema del processo generale (da applicare dal 1º gennaio 2018)

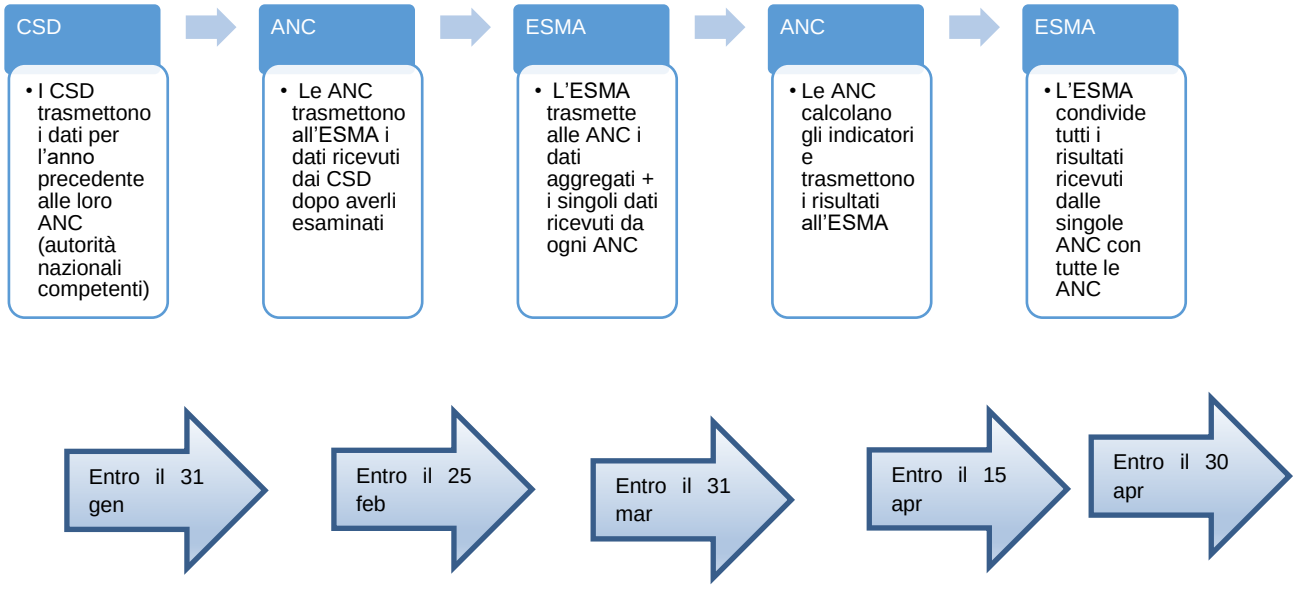

2 Contenuto

9. La sezione II contiene il testo integrale degli orientamenti sul processo per il calcolo degli indicatori atti a determinare le principali valute in cui ha luogo il regolamento.

3 Fasi successive

10. Gli orientamenti della sezione II saranno tradotti nelle lingue ufficiali dell'Unione europea e pubblicati sul sito web dell'ESMA.

II. Orientamenti sul processo per il calcolo degli indicatori atti a determinare le principali valute in cui ha luogo il regolamento

1 Campo d'applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti designate conformemente al regolamento (UE) n. 909/2014[2] (CSDR).

Oggetto

2. I presenti orientamenti riguardano il processo di raccolta, elaborazione e aggregazione dei dati necessari per il calcolo degli indicatori atti a determinare le principali valute in cui ha luogo il regolamento, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del CSDR.

Data di applicazione

3. I presenti orientamenti saranno applicabili a partire dal [inserire la data di pubblicazione sul sito web dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in tutte le lingue ufficiali dell'UE].

2 Definizioni

4. I termini utilizzati nei presenti orientamenti hanno lo stesso significato che assumono nel CSDR e nel regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione[3].

3 Scopo

5. Lo scopo dei presenti orientamenti è quello di garantire un'applicazione comune, uniforme e coerente dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del CSDR. In particolare, forniscono una guida sul processo di raccolta, elaborazione e aggregazione dei dati necessari per il calcolo degli indicatori atti a determinare le principali valute in cui ha luogo il regolamento.

---

[2] Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

[3] Regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli (GU L 65 del 10.3.2017, pagg. 48–115).

4 Conformità e obblighi di comunicazione

4.1 Status degli orientamenti

6. Il presente documento contiene orientamenti emanati a norma dell'articolo 16 del regolamento ESMA[4]. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.

7. Le autorità competenti a cui sono rivolti i presenti orientamenti dovrebbero conformarsi ad essi integrandoli nelle loro prassi di vigilanza.

4.2 Obblighi di comunicazione

8. Le autorità competenti alle quali si rivolgono i presenti orientamenti devono comunicare all'ESMA [all'indirizzo: *csdr.data@esma.europa.eu*] se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità entro due mesi a decorrere dalla data della loro pubblicazione. In caso di mancata risposta entro detto termine, le autorità competenti saranno ritenute non conformi. Un modello per le notifiche è disponibile sul sito web dell'ESMA. Tuttavia, al fine di garantire l'adeguata e tempestiva attuazione del processo di raccolta, elaborazione e aggregazione dei dati necessari al calcolo degli indicatori cui si fa riferimento nei presenti orientamenti, è consigliabile che le autorità competenti trasmettano notifica all'ESMA senza indugio, e preferibilmente entro due settimane dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti.

9. Per data di pubblicazione dei presenti orientamenti si intende la data della loro pubblicazione sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

10. I depositari centrali di titoli (CSD) non sono tenuti a riferire se sono conformi ai presenti orientamenti.

[4] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

5 Orientamenti sulla determinazione delle principali valute in cui ha luogo il regolamento

5.1 Portata dei dati per i quali i CSD hanno l'obbligo di comunicazione

11. Le autorità competenti dovrebbero garantire che i CSD, tra cui le banche centrali che fungono da depositari centrali di titoli, comunichino i dati pertinenti nel formato dei modelli forniti nell'allegato. L'elenco dei depositari centrali (tra cui le banche centrali che agiscono da CSD) specificato nei modelli che figurano nell'allegato dovrebbe essere aggiornato annualmente dalle autorità competenti.

12. Queste ultime dovrebbero garantire che i CSD applichino i seguenti criteri per la comunicazione dei dati:

    a) i dati dovrebbero includere i valori assoluti di regolamento da parte di ogni CSD per ciascuna valuta relativamente all'anno solare precedente;
    b) i valori dovrebbero essere espressi nelle valute iniziali in cui ha luogo il regolamento;
    c) dovrebbero essere incluse tutte le categorie di istruzioni di regolamento contro pagamento regolate da un CSD, indipendentemente dal fatto che si riferiscano o meno a operazioni eseguite in una sede di negoziazione o fuori listino;
    d) per le operazioni composte da diverse transazioni, quali i contratti di vendita di titoli con patto di riacquisto o i contratti di concessione di titoli in prestito, dovrebbero essere comunicate entrambe le gambe una volta regolate;
    e) nel caso di regolamento fra CSD, il CSD (CSD emittente o CSD investitore) dovrebbero comunicare entrambe le gambe di una transazione, ossia dovrebbe comunicare le due istruzioni di regolamento ricevute;
    f) nel caso in cui più di un CSD sia coinvolto nel regolamento di una transazione attraverso collegamenti standard, personalizzati o indiretti, solo il CSD (CSD emittente o CSD investitore) che regola le due gambe della transazione ha l'obbligo di comunicazione, che consiste nel comunicare le due istruzioni di regolamento ricevute. Il CSD investitore che "regola" una sola gamba della transazione non ha l'obbligo di comunicazione;
    g) nel caso di regolamento reciproco da parte di CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune o attraverso collegamenti interoperabili, ogni CSD dovrebbe comunicare la singola istruzione di regolamento ricevuta in relazione a un'operazione.

13. Le istruzioni di regolamento potrebbero essere correlate ai seguenti tipi di transazioni:

    a) acquisto o vendita di titoli (fra cui gli acquisti sul mercato primario o le vendite di titoli);
    b) operazioni di gestione delle garanzie (fra cui operazioni di gestione delle garanzie triparty o operazioni di auto-collateralizzazione);
    c) operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito;
    d) operazioni di vendita con patto di riacquisto;
    e) altro (tra cui operazioni societarie sui flussi, ossia crediti e mutamenti di mercato).

14. Dovrebbero essere considerate escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti tipologie di transazione:

a) azioni societarie sullo stock quali le distribuzioni di contanti (ad es. dividendi in contanti, pagamento di interessi), distribuzioni di titoli (ad es. dividendi in azioni; emissione di azioni gratuite), riorganizzazioni (ad es. conversione, frazionamento azionario, rimborso, offerta pubblica di acquisto);

b) operazioni sul mercato primario, ovvero il processo di creazione iniziale di titoli;

c) creazione e rimborso dei certificati d'investimento, cioè la creazione tecnica e il rimborso dei certificati d'investimento, a meno che avvengano attraverso ordini di trasferimento in un sistema di regolamento titoli operato da un CSD;

d) operazioni di riallineamento.

5.2 Processo generale per la raccolta di dati e il calcolo degli indicatori atti a determinare le principali valute in cui ha luogo il regolamento

15. Il processo generale proposto in questa sezione dovrebbe essere applicato dal 1° gennaio 2018.

16. Le autorità competenti dovrebbero garantire che i CSD, tra cui le banche centrali che agiscono da CSD, comunichino loro i dati pertinenti per l'anno solare precedente, procedimento necessario per il calcolo degli indicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno (dovrebbero essere quindi utilizzati i dati dal 1º gennaio al 31 dicembre del precedente anno solare).

17. Dopo aver esaminato i dati, le autorità competenti dovrebbero trasmettere all'ESMA i dati ricevuti dai CSD nella loro giurisdizione, comprese le banche centrali che agiscono da CSD, entro il 25 febbraio di ogni anno.

18. Le autorità competenti dovrebbero eseguire il calcolo per gli indicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione in relazione a ogni CSD per il quale un'autorità competente è l'autorità competente dello Stato membro d'origine, nel momento in cui ricevono dall'ESMA i seguenti dati entro il 31 marzo di ogni anno:

    a) tutti i dati ricevuti dalle singole autorità competenti;

    b) i dati che aggregano i valori per CSD e per valuta, da utilizzare per il calcolo dei denominatori degli indicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione.

19. Nell'aggregazione dei dati, se del caso, le altre valute dovrebbero convertite in euro. A tal fine, dovrebbero essere utilizzati i tassi di cambio in vigore l'ultimo giorno dell'anno solare per il quale vengono comunicati i dati. Per la conversione di altre valute in euro, ove disponibile, dovrebbe essere utilizzato il tasso di cambio della Banca centrale europea in vigore l'ultimo giorno dell'anno solare per il quale vengono comunicati i dati.

20. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere all'ESMA i risultati per gli indicatori e l'identificazione delle autorità rilevanti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del CSDR, entro il 15 aprile di ogni anno, per consentire all'ESMA di condividere tali informazioni con tutte le autorità competenti entro il 30 aprile di ogni anno.

5.3 Processo iniziale per la raccolta di dati e il calcolo degli indicatori atti a determinare le principali valute in cui ha luogo il regolamento

21. Per la prima applicazione del processo generale nel 2017, relativo al periodo di riferimento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, i CSD, tra cui le banche centrali che agiscono da CSD nonché le autorità competenti, dovrebbero applicare il processo generale utilizzando le seguenti date, ciascuna delle quali calcolata a partire dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti:

    a) i CSD, tra cui le banche centrali che agiscono da CSD, dovrebbero comunicare i dati pertinenti, necessari per il calcolo degli indicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, alle autorità competenti entro quattro settimane;

    b) le autorità competenti dovrebbero trasmettere all'ESMA i dati ricevuti dai CSD, tra cui le banche centrali che agiscono da CSD, entro sei settimane, per consentire all'ESMA di trasmettere alle autorità competenti i dati aggregati nonché i singoli dati ricevuti da ciascuna autorità competente, entro otto settimane;

    c) le autorità competenti dovrebbero trasmettere all'ESMA i risultati per gli indicatori e l'identificazione delle autorità rilevanti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del CSDR, entro nove settimane, per consentire all'ESMA di condividere tali informazioni con tutte le autorità competenti entro dieci settimane.

6 Allegato

6.1 Modelli per la raccolta dei dati atti a determinare le principali valute in cui ha luogo il regolamento